

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02246/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2022, proposto da  
Nicole Amori, Serena Paris, Eliana Tonetti, rappresentati e difesi dagli avvocati  
Valentina Piraino, Antonino Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San  
Tommaso D'Aquino, 104;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto  
Comprensivo Statale “G. Nicolini” di Capranica, Istituto Comprensivo Statale  
“Dante Alighieri” – Civita Castellana, Istituto Comprensivo “Roberto Marchini” –  
Caprarola, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Silvia Dappio, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

## ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del provvedimento indirizzato ad AMORI NICOLE avente Prot. 0001810 del 11.2.2022 dell' Istituto Comprensivo Statale “G. Nicolini”- Capranica, a firma dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune, e dalle relative graduatorie di II fascia d'istituto per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;
- del provvedimento indirizzato a PARIS SERENA avente prot. 1871 del 07.02.2022 dell' Istituto Comprensivo “dante Alighieri”- Civita Castellana, a firma della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune, e dalle relative graduatorie di II fascia d'istituto per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;
- del provvedimento indirizzato a TONETTI ELIANA avente prot. 996/u del 11.02.2022 dell' Istituto Comprensivo “Roberto Marchini”, a firma della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Andreina Ottaviani, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

*previa declaratoria in via cautelare*

del diritto delle ricorrenti all'annullamento dei sopra citati provvedimenti ed al reinserimento delle stesse nella I fascia GPS e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia per la provincia di Viterbo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente, come costantemente affermato, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie indicate nel gravame;

-Avuto presente che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.4.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2022.

**Il Presidente**

**Giuseppe Sapon**

**IL SEGRETARIO**